



## COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA



### **COMBUSTIONI ALL'APERTO DI RESIDUI VEGETALI – Aggiornamento febbraio 2025**

Le indicazioni sotto riportate si riferiscono al contesto specifico della Comunità Montana Valle Brembana e non vanno utilizzate per altri territori della Lombardia.

Nonostante resti possibile procedere all'eliminazione di alcuni residui vegetali tramite l'uso del fuoco con tempi e modi sotto riportati, tale pratica resta comunque fortemente sconsigliata!

#### **Normativa di riferimento:**

- Legge quadro in materia di incendi boschivi 353 del 2000;
- Art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 152 del 2006;
- Art. 54 del Regolamento Regionale 5 del 2007;
- Art. 45, comma 10, e articolo 50, comma 4, della Legge Regionale 31 del 2008;
- Delibera di Giunta Regionale X/7095 del 2017;
- Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Il piano è aggiornato annualmente, quindi è necessario fare riferimento all'ultima versione disponibile dello stesso);
- Codice Penale.

La possibilità di bruciare i residui vegetali è normalmente vietata, ma viene permessa, a determinate condizioni e rispettando apposite norme, in caso di **residui agricoli e forestali**.

- **Residui agricoli<sup>1</sup>**: la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.  
In questo caso vige però il divieto di accensione nei boschi o a meno di 100 m da essi<sup>2</sup>;
- **Residui forestali<sup>3</sup>**: masse vegetali residue di attività selvicolturali;
- **Attività selvicolturali<sup>4</sup>**: tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti;

I residui del verde urbano (es. sfalci, potature, rami, ecc. da verde pubblico o privato) rientrano tra i rifiuti e dunque non possono mai essere smaltiti tramite combustione.

Le quantità massima di residui che si possono bruciare è comunque pari a **3 metri steri per ettaro al giorno<sup>5</sup>**.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 152 del 2006.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 45, comma 10, della L.R. n. 31 del 2008 e dell'art. 54, commi 1 e 2 del R.R. n. 5 del 2007.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art 54, comma 2, lettera b) del R.R. n. 5 del 2007.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art 50, comma 1, della L.R. n. 31 del 2008.

<sup>5</sup> Ai sensi del dell'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. 152 del 2006.

I Comuni hanno la facoltà di limitare le suddette quantità o applicare ulteriori restrizioni<sup>6</sup> tramite propri provvedimenti, quindi è sempre necessario chiedere informazioni in merito al comune nel quale si intende accendere il fuoco di ripulitura.

Rimane assolutamente vietato accendere qualsiasi fuoco durante il **Periodo ad alto rischio di incendio boschivo** e il **Periodo di allerta AIB** proclamati da Regione Lombardia:

- **Periodo ad alto rischio di incendio boschivo**<sup>7</sup>: Questa condizione comporta l'attivazione delle sanzioni previste dalla legge e vieta la possibilità di accendere qualsiasi fuoco. Solitamente è attivato nel periodo invernale, ma può ricadere anche in altri periodi dell'anno in base alle condizioni ambientali. Tale situazione è decisa da Regione Lombardia che provvede a comunicarne l'attivazione agli enti locali, agli attori del servizio AIB e ad altri operatori interessati. La sua eventuale presenza è controllabile autonomamente tramite i canali ufficiali della Regione<sup>8</sup> oppure contattando la Comunità Montana o i Carabinieri Forestali.
- **Periodo di allerta AIB**<sup>9</sup>: Questa condizione, a differenza della precedente, non comporta l'attivazione di divieti o sanzioni specifici, ma segnala un marcato pericolo di incendio sul territorio. In questo caso l'accensione di qualsiasi fuoco è comunque fortemente sconsigliata. Questa situazione può palesarsi in qualsiasi periodo dell'anno che presenti condizioni favorevoli allo sviluppo di incendi e viene deciso da Regione Lombardia assieme ad ARPA e al Centro Funzionale di Monitoraggio Rischi della protezione civile. In questo caso la verifica autonoma può avvenire tramite il sito Allerta-LOM<sup>10</sup>, oppure tramite l'omonima l'applicazione<sup>11</sup> per cellulare. Resta in ogni caso possibile richiedere informazioni in merito alla Comunità Montana o ai Carabinieri forestali.

**Se vengono rispettate tutte le indicazioni precedenti è possibile procedere all'abbruciamento dei residui rispettando le seguenti prescrizioni:**

- i fuochi devono essere spenti entro le ore 14 o entro le ore 16 (se nel periodo di ora legale);
- l'accensione di fuochi non può avvenire in giornate ventose;
- I fuochi devono essere costantemente custoditi<sup>12</sup>;

I divieti di abbruciamento, sempre al di fuori del periodo ad alto rischio di incendio boschivo, non si applicano alle misure di contenimento della diffusione di specie infestanti disposte dall'autorità fitosanitaria preposta, in circoscritti ambiti territoriali.

Infine è utile ricordare che chiunque provochi emissioni di gas, di vapori o di fumo atte a offendere o imbrattare o molestare persone risulta perseguibile penalmente<sup>13</sup>.

---

<sup>6</sup> Ai sensi del dell'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. 152 del 2006.

<sup>7</sup> Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Capitolo 4.4.1.

<sup>8</sup> <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/>

<sup>9</sup> Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Capitolo 4.4.2

<sup>10</sup> <https://www.allertalom.regione.lombardia.it/mappa;jsessionid=32B0D8C263051EE3D83B5658DB892EDA?cdTipologiaGis=1&cdTipologiaGestcom=4&cdScenario=6&nomeRischio=Valanghe%20%3Cbr%3E%20&cdAvviso=null>

<sup>11</sup> <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/protezione-civile/allertamento-di-protezione-civile/allertalom-allerte-protezione-civile/allertalom-allerte-protezione-civile>

<sup>12</sup> I tre punti sono regolati dall'art. 54, comma 3, del R.R. 5 del 2007.

<sup>13</sup> Art. 674 del Codice Penale.

